

Quale sanzione per l'articolo 35 Tulpas

Ho una "questione" in materia di armi che non riesco a risolvere per un caso giudiziario in corso di svolgimento.

Questa la fattispecie: il mio cliente ha una regolare licenza di riparazione ed ha dimenticato di registrare 5 bascule nel registro delle operazioni giornaliere. La Questura ha fatto un sopralluogo ed ha rilevato tale violazione, ha quindi trasmesso il verbale in Procura contestandogli la violazione dell'art. 35 Tulpas. Trattandosi di condotta tipizzata al comma 1 dell'art. 35 Tulpas (omessa registrazione), chiedo l'oblazione ritenendo che si applichi la sanzione dell'art. 17 Tulpas (a mio avviso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 35 Tulpas si applicano alla fattispecie del comma 5), il Pm dà parere favorevole, il Gip invece rigetta l'istanza asserendo che nel caso di specie si applica la sanzione del comma 8 dell'articolo 35. Io faccio quindi una seconda istanza di oblazione allegando anche una sentenza della Cassazione per un caso identico, ove viene applicato l'art. 17 Tulpas e una sentenza del Tar Lazio sempre per un caso analogo ove viene applicato l'art. 17 Tulpas. Anche questa seconda volta, nonostante il caso identico deciso dalla Cassazione, il Gip rigetta l'istanza di oblazione. Io non so più cosa fare. Il cliente vorrebbe definire velocemente questa vicenda, per non avere ripercussioni sulla sua licenza di pubblica sicurezza...

Lettera firmata

Questo è il testo originario (vigente fino al 1956) dell'articolo 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulpas): "Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. È vietato di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattia di mente, e a quelle che non comprovano la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi. Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a duemila".

Dalla lettura della disposizione originaria si comprende chiaramente che la sanzione indicata nello stesso articolo era prevista solo per la violazione del divieto di vendita di armi a persone a minori, a malati di mente o senza la preventiva identificazione dell'acquirente. Tutte le altre violazioni erano sanzionate dall'articolo 17 dello stesso Testo unico, che prevedeva (e prevede tuttora) pene molto più lievi (in pratica, è possibile cavarsela con il pagamento di una semplice multa).

Questo, invece, è il testo attualmente vigente dello stesso articolo, modificato dal D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1956, n. 1452 e successivamente ulteriormente integrato da altre disposizioni molto più recenti (tra cui il decreto legislativo n. 204/2010): "1. L'armaio di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento. 2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. 3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività. 4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica. 5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. 6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. 7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale



GAMO
Precision Airguns

CO₂ Generation



PT-85 Blowback

Il caricatore a doppio tamburo consente di sparare in rapida successione fino a 16 colpi. La **Gamo PT85** ha una dimensione importante che conferisce un grip sicuro e stabilità nel tiro.

9,00 euro



C15 Blowback

Gamo C15 è una CO₂ con tutte le caratteristiche per assicurare le migliori prestazioni: scarrellante, rail per torcia e caricatore da 8+8 colpi; spara anche pallini sferici in acciaio.



PR-776

Il classico revolver **Gamo 6"** è disponibile anche nella versione compatta con canna da 2,5". Sparano anche pallini conici ed entrambi sono dotati di caricatore da 8 colpi di scorta.



Pr-725

Un'esclusiva **fulpa** **ADINOLFI** dal 1968

www.adinolfi.com
info@adinolfi.com

follow us on FB
GamoItalia

NESSUN COMPROMESSO A QUALSIASI DISTANZA

ELD® Match

EXTREMELY LOW DRAG MATCH

9 10 X 10

Il miglior coefficiente balistico
della sua classe

Garantisce il più elevato livello
di precisione e assoluta costanza
tra palla e palla e tra lotto e lotto

Coefficiente balistico accurato
e verificato con Radar



Disponibili come carica di fabbrica
nella serie di munizioni MATCH™ e come
componenti per la ricarica.

IL PUNTALE PERFETTO PER LA CARTUCCIA PERFETTA



Hornady®

Distributore ufficiale - BIGNAMI S.p.A. - bignami.it

Posta Legale

delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti. 8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro. 9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro. 10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione. Come si vede, nel testo "nuovo", ci sono due commi, introdotti già dalla riforma di sessant'anni fa: il primo, che contiene una sanzione apparentemente di carattere generale, il secondo, che prevede la punizione dell'acquirente di armi non titolato, con una pena più mite.



L'omessa annotazione delle armi sul registro delle operazioni giornaliere dell'armeria non può avere la medesima gravità, quindi la medesima sanzione, della vendita a persona sprovvista di porto d'armi.

Non si sbaglia a ipotizzare che il testo attuale presenti ancora un errore "tipografico" del legislatore, risalente al 1956, quando venne modificata la disposizione relativa al divieto di vendita a persone non titolate all'acquisto. Fu allora, infatti, che la legge introdusse la necessità di un apposito nulla osta oppure l'esibizione di una licenza di porto per l'acquisto di armi (quando, in precedenza, bastava essere maggiorenni, apparentemente sani di mente ed esibire un documento d'identità).

Dopo la modifica restrittiva del 1956, la disposizione sanzionatoria non si trova più nello stesso paragrafo contenente il divieto di vendere armi a determinate persone ma in un comma successivo, cosa che ha portato ad ipotizzare che la sanzione prevista dovrebbe applicarsi a qualsiasi violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 35 Tulp, comprese, quindi, quelle inerenti alla tenuta dei registri, presenti nei commi precedenti del medesimo articolo.

Tuttavia, l'interpretazione della legge non è mai un fatto puramente meccanico né può basarsi su automatismi legati unicamente alla collocazione di un determinato elemento testuale in una certa posizione dell'articolo.

Oltre all'interpretazione letterale esiste, infatti, anche l'interpretazione logica, che tende a riconoscere la volontà effettiva del legislatore, tenendo conto di vari fattori, quali la coerenza della disposizione nel contesto in cui essa è collocata oppure il conflitto di una determinata interpretazione con il principio di ragionevolezza contenuto nell'articolo 3 della Costituzione.

In questo caso, a parere di chi scrive, è palese l'illogicità dell'interpretazione secondo cui la sanzione del comma 8 dell'articolo 35 sarebbe destinata a punire tutte le violazioni presenti nell'articolo stesso e non solamente - come è invece inevitabile concludere - solamente quella relativa della vendita di armi a soggetti non titolati all'acquisto. Gli argomenti a sostegno della tesi che sosteniamo sono essenzialmente due. Anzitutto, appare illogico affermare che il legislatore si sarebbe proposto di punire in modo identico violazioni di gravità molto diversa tra loro. È evidente, infatti, che ben più grave è il fatto di conse-

gnare un'arma a una persona sprovvista di titolo o, peggio, incapace o minore, rispetto alla mera omissione di registrazione della presa in carico di un'arma o, come nel caso segnalato, di parti di armi. Il secondo argomento è rappresentato dalla considerazione che il comma 9 punisce con una pena più lieve colui che acquista le armi senza averne titolo (perché, ad esempio, sprovvisto di porto d'armi). Anche sotto questo aspetto è illogico pensare che una condotta realmente pericolosa per la sicurezza pubblica (l'acquisto di un'arma da parte di un soggetto non titolato e quindi, potenzialmente, capace di abusarne) possa essere punita in modo più lieve rispetto alla semplice omissione di una registrazione obbligatoria (fatto tutto sommato veniale rispetto al passaggio di mano illecito di un'arma). Pertanto, è molto più corretto e sicuramente aderente all'effettiva volontà del legislatore, in relazione alle contravvenzioni alla tenuta dei registri dell'armiere o dell'armaio, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 17 del medesimo Tulp, che oltre ad essere molto più lieve, consente anche l'oblazione, cioè il pagamento di una somma di denaro che estingue il reato. Una siffatta interpretazione, oltre che corretta sul piano tecnico, sarebbe sicuramente più aderente a un ragionevole principio di giustizia e salvaguarderebbe i titolari di attività di riparazione e commercio dalle gravi conseguenze di una sentenza di condanna in ambito penalistico dovuta ad omissioni o piccole negligenze nella tenuta dei registri, che nella pratica sono purtroppo quasi inevitabili. È appena il caso di sottolineare come questo difetto di tecnica legislativa (pur se facilmente oviabile in via interpretativa) potrebbe essere facilmente corretto con una nuova legge, che integrasse il comma 8 dell'articolo 35 (Tulp), per esempio, con questa formulazione: "Il contravventore ai divieti di cui al comma 5 che precede, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro".

Una siffatta modifica avrebbe il pregio di evitare ogni residua incertezza e di tutelare l'attività di tanti seri commercianti e artigiani, che, come tutti, sono inevitabilmente soggetti ad incorrere in modeste negligenze od omissioni, che non determinano alcun effettivo rischio per la sicurezza pubblica. (Biagio Mazzeo)

MAURO DAOLIO CI HA LASCIATI

Ciao Mauro, che sorpresa mi hai fatto. L'ultima cosa che avrei pensato. L'ho avuta mandandoti quella battuta su Whatsapp. E così la tua compagna Zorica mi ha detto che il 27 novembre scorso te ne sei andato per sempre. Nella notte, per un malore improvviso. Non avrei mai pensato di scrivere queste parole per te. Troppe poche per dire tutto quello che eri, e tutto quello che abbiamo passato a caccia. Naturalmente ci conoscevo da circa "solo" una trentina di anni. Abbiamo avuto avventure intense, sempre guidate dalla tua maniera singolare di fare. Scherzoso, dissacrante, amico e soprattutto onesto. Devo dire che il nostro legame è iniziato da quel safari in Tanzania tantissimi anni fa. Andò tutto male: nessun bufalo come volevamo, poi la mia febbre alta per tre giorni sui sette di safari. Era un tutto compreso. Ma lì conobbi come eri veramente. Alla fine, di tua iniziativa, mi restituisti i soldi delle tasse di abbattimento. Da lì ci siamo sempre sentiti e io ho avuto la fiducia in te, che meritavi. Sempre assolutamente ospitale con la tua Macumba Safaris, senza guardare mai a tutto quello che davi, sempre pronto a consigliare e a invogliare alla partenza, per quello che dicevi fosse veramente forte. Il mio ultimo elefante, la mia più bella avventura che porterò sempre con me, la devo a te. Quando ti mandai l'ultimo messaggio, al decollo da Bulawaj, ti scrissi che era stata una cosa grande, bellissima, e che l'avrei portata per sempre dentro me. Sarebbe stato Natale tra poco e sarebbe arrivata immancabile la tua telefonata da Johannesburg per farmi gli auguri. Arrivavi sempre prima tu. Non è giusto però, eri molto più giovane di me. E io mi sentivo sicuro di averti per tutta la mia vita come punto di riferimento, di informazioni, di legame con la "nostra" Africa. Mi rimarrà sempre la tua voce che mi gridava al telefono "Ahoo...a Riccà", per prendermi in giro come sempre. E così Mauro è arrivato, come alla fine di una giornata di caccia stanchi ma sicuri del domani, l'ultimo tuo tramonto su quell'Africa tanto amata. Se tornerò in quella terra ti troverò in ogni dove. Nelle mattinate fredde e taglienti sul fuoristrada, nelle tracce da guardare insieme e nei ritorni al campo. Nelle tue battute continue, e nelle tue risate. Che trasformavano la fatica nella voglia di ricominciare il domani.

Riccardo Torchia

Alte prestazioni per ogni occasione. ZEISS TERRA® ED



TERRA ED POCKET
8x25 e 10x25

TERRA ED 8x32 e 10x32

TERRA ED 8x42 e 10x42

Binocoli Zeiss Terra ED.

La „Entry Level“ con qualità ottica inimmaginabile, robustezza e design all'avanguardia, ad un prezzo che vi sorprenderà e vi aprirà le porte del mondo ZEISS. Da più di 165 anni Zeiss lavora, giorno per giorno, per rivelare i miracoli nascosti della natura, con esperienza e creatività, imponendo nuovi standard con prodotti innovativi.

Tutte le informazioni su: www.bignami.it



Distributore Ufficiale - Bignami S.p.A. - www.bignami.it - info@bignami.it